

**COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 15 Del 13-08-20

Oggetto: Approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottate nell'anno 2019 (Art.107, comma 5, D.L. 17/03/2020 n.18 convertito in L. n.27 del 24/04/2020).

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 18:10 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	P	DE SANTIS PIETRO	A
MARINI CARLO	P	CIALFI SANDRO	A
MARCHETTI BERARDINO	P	MASSARI DANIELE	A
LEMME DOMENICO	P	RICCI MARIA	P
ANTONELLI ANDREA	P	SALVATORE FRANCESCA	P
CICCHETTI PIERLUIGI	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- ☐ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- ☐ il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- ☐ il revisore del conto.
- ☐ Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ... ”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ... ”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 09/09/2014 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Visto che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che **l'Ente Territorialmente Competente** deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 13-08-2020 - pag. 3 - COMUNE DI MONTEREALE

competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Visto l'aggiornamento delle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo standard unitario del Comune di MONTEREALE (AQ), ammonta ad € 409,92;

Visto gli articoli dal 13 e 16 del Regolamento TARI, i quali demandano al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni e agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 457.007,74 così ripartiti²:

COSTI FISSI € 125.274,83

COSTI VARIABILI € 331.732,91

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente misura:
92,77 % a carico delle utenze domestiche;
7,23% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

² Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR³;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

³ L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:

Tasso di inflazione programmata – coefficiente X_a (coefficiente di recupero di produttività) + **coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + **coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): **TOTALE _____**

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO che, per l'anno **d'imposta 2020**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020**.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.0,

DELIBERA

1. di approvare la proposta allegata al presente atto;
2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. **di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019**, con deliberazione del C.C. n. 5 del 29-03-2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24-04-2020;
4. Di concedere, **limitatamente all'anno 2020**, l'applicazione delle riduzioni, previste a seguito dell'emergenza COVID-19, dalla deliberazione n. 158/2020 di Arera per le utenze **TARI non domestiche**, nella misura e per il periodo previsti dalla stessa e secondo quanto disposto dalla normativa statale, il cui onere è posto a carico del bilancio comunale;
5. di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 come descritto nella delibera ARERA n. 443/2019;
6. che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

7. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
8. di stabilire il termine del versamento della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 in tre rate, alle seguenti scadenze:

RATA	SCADENZA
I RATA	31 OTTOBRE 2020
II RATA	30 NOVEMBRE 2020
III RATA	31 DICEMBRE 2020

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.**
10. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo si rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 09-09-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;**
11. di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.0,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....
.....

rilascia:

() PARERE FAVOREVOLE

() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

Il Presidente
GIORGIO MASSIMILIANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani